

(somma di denaro spesa per gli investimenti) poiché la banca convenuta non ha chiesto la restituzione dei titoli (che comunque le spetta).

L'accoglimento della domanda principale assorbe ogni ulteriore questione sulle domande subordinate compresa l'eccezione di concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. sollevata dalla difesa della banca, questione irrilevante rispetto alla disciplina delle restituzioni conseguente alla risoluzione dei negozi di investimento.

La banca convenuta è pertanto condannata a restituire all'attrice la complessiva somma di € 51.666,74 sborsata per i due investimenti in obbligazioni argentina oggetto dei contratti risolti, oltre ad interessi dalla data di notificazione della citazione, il 7.6.2007, fino al saldo; in applicazione del medesimo principio di cui all'art. 2033 c.c. l'attrice non è tenuta a restituire le cedole costituenti i frutti civili delle obbligazioni percepiti in buona fede.

Le spese processuali, secondo il principio della soccombenza, vengono poste a favore dell'attrice e a carico della banca convenuta; esse si liquidano considerando il valore della controversia in € 1158,00 per diritti, € 2790,00 per onorari, € 348,00 per spese esenti ed € 30 per spese non esenti, oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda principale e dichiara risolti i seguenti negozi di investimento conclusi dall'attrice con la banca convenuta:

atto 19.8.1999 di acquisto di obbligazioni Argentina Eur 9/09 ISIN DE003045357 per la quantità di € 26.000,00 al prezzo di 95,97750 e il costo di € 25.504,02, con godimento 26.5.1999;


atto di acquisto 7.12.1999 di obbligazioni Argentina Eur 10%/04 ISIN DE0004500558 quantità 26.000,00, prezzo 100,60, costo complessivo di € 26.162,72;

Condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 51.666,74 oltre ad interessi al tasso legale dal 7.6.2007 al saldo effettivo.

Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1158,00 per diritti, € 2790,00 per onorari, € 348,00 per spese esenti ed € 30 per spese non esenti, oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.

Milano, 18 gennaio 2011

Il Giudice Relatore
AMINA SIMONETTI



Il Presidente
MARGHERITA MONTE

